

Messaggio

numero

6658

data

27 giugno 2012

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Proposta di abrogazione dell'art. 17 cpv. 2 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente Messaggio desideriamo sottoporre alla vostra attenzione una modifica dell'art. 17 cpv. 2 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) che si riferisce alla definizione del tempo di lavoro nel caso in cui il dipendente si reca in missione.

L'art. 17 cpv. 2 LStip risale all'anno in cui è nata la Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (1954), ossia al momento in cui il dipendente lavorava in uno schema di orario giornaliero fisso dove il tempo di lavoro non era calcolato in base all'effettiva presenza del dipendente.

Oggi, a più di mezzo secolo di distanza, il dipendente lavora secondo delle regole d'orario flessibile all'interno del quale egli organizza la sua attività lavorativa, prestando più o meno ore di lavoro giornaliero di quelle dovute, a seconda del carico di lavoro.

In questo contesto di variabilità del tempo di lavoro, l'applicazione dell'attuale art. 17 cpv. 2 LStip, il quale invece non riconosce al dipendente le ore giornaliero di lavoro maggiori al monte ore dovuto (8,24 ore giornaliero) nel caso in cui egli si reca in missione o torna da una missione, porta ad un risultato che disattende i principi della giustizia retributiva e della parità di trattamento dei dipendenti dello Stato. Ciò è stato evidenziato anche in una recente decisione del Consiglio di Stato, chiamato a statuire su un ricorso di una dipendente, che rivendicava il riconoscimento delle ore effettivamente impiegate per una missione in Vallese durata dalle 6.00 alle 20.30 e per la quale le erano state riconosciute unicamente 8 ore e 24 minuti.

L'autorità giudicante non ha in questo caso intravisto alcun *"motivo per trattare in modo diverso le ore che il dipendente consacra per l'effettivo svolgimento del proprio lavoro e le ore che egli è chiamato ad effettuare per recarsi fuori sede per una missione d'ufficio, sia essa all'interno o all'esterno del Cantone."* (ris. gov. 2527 del 9 maggio 2012).

Ora, la decisione di cui sopra riguarda un caso individuale, ma lo stesso Consiglio di Stato ritiene che sia giunto il momento per modernizzare la norma generale e astratta, che risente in modo evidente dei quasi 60 anni passati dalla sua entrata in vigore.

I. BASE LEGALE

1. L'art. 17 cpv. 2 LStip recita:

“Le ore di missione eccedenti l'orario normale di servizio si ritengono compensate con le diarie normali.”

Questo articolo pone innanzitutto la questione a sapere se il mancato riconoscimento delle ore superiori alle 8 e 24 minuti quando il dipendente si reca in missione, abbia ancora ragion d'essere in un contesto in cui il dipendente svolge la propria attività in un tempo di lavoro flessibile e più o meno spesso anche fuori dalla sua sede di servizio.

Il mancato riconoscimento delle ore supplementari secondo l'art. 17 cpv. 2 LStip avviene indipendentemente se queste ore siano state impiegate dal dipendente per recarsi alla destinazione della missione, per il ritorno (ore di viaggio) oppure per compiere la sua attività fuori sede.

2. L'art. 13 dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) dà, al “tempo di lavoro”, la definizione seguente:

“È considerato durata del lavoro, ai sensi della legge, il tempo durante il quale il lavoratore si tiene a disposizione del datore di lavoro: il tempo per recarsi al lavoro e per ritornare da esso non è considerato come durata del lavoro. Sono fatte salve le disposizioni sull'occupazione delle donne incinte e delle madri allattanti, nonché l'articolo 15 capoverso 2.

² *Se il lavoro deve essere svolto al di fuori del luogo di lavoro in cui il lavoratore esegue normalmente il suo lavoro, per cui la durata del tragitto risulta più lunga del solito, la differenza rispetto alla normale durata del tragitto è considerata tempo di lavoro.*

Secondo questa definizione, il tempo di lavoro non presuppone un'attività da parte del lavoratore e non è neppure legato ad un determinato luogo di lavoro.

II. L'APPLICAZIONE PRATICA

1. L'introduzione dell'orario flessibile ha permesso sia al dipendente di organizzare il suo tempo di lavoro in modo più individuale, sia ai servizi di poter ottimizzare le proprie prestazioni, adattandole alle esigenze di servizio e ai flussi di lavoro.

La flessibilità non si è evoluta solo nel tempo di lavoro, ma anche nel luogo di lavoro, con l'imposizione al dipendente di una maggior mobilità.

La compensazione degli sforzi psicofisici di una maggior mobilità non dovrebbe rientrare nel riconoscimento delle indennità di servizio, come previsto dall'attuale art. 17 cpv. 2 LStip, e di cui invece fanno parte unicamente le spese effettivamente sopportate e comprovate e che scaturiscono dalla missione stessa.

La disponibilità al servizio del datore di lavoro è intrinseca nei compiti di una determinata funzione e deve di principio essere riconosciuta come tempo di lavoro, che viene quindi ricompensata con il salario.

Nella prassi è assodato che il tempo impiegato per il viaggio di servizio è considerato tempo di lavoro poiché rappresenta un tempo in cui il lavoratore si mette direttamente a disposizione del datore di lavoro.

Da un'indagine svolta nel 2004 era risultato che 19 Cantoni, la Confederazione e alcune città importanti, nel disciplinamento del rapporto d'impiego pubblico, riconoscono il tempo di viaggio (trasferta) come tempo di lavoro.

L'art. 17 cpv. 2 LStip attuale riconosce in fondo già come tempo di lavoro il tempo di viaggio, quando questo è inferiore alle 8 ore e 24. In effetti nei casi in cui il tempo di lavoro effettivo è inferiore al normale orario di lavoro (8 ore e 24), il resto costituisce tempo di viaggio, che fino al massimo legale è riconosciuto.

Ora non si vede per quale motivo il tempo di trasferta, già in parte considerato tempo di lavoro, debba essere riconosciuto solo fino a concorrenza delle 8 ore e 24 e non interamente: il tempo di trasferta, infatti, dev'essere preso in considerazione tutto alla stessa stregua.

2. Analogamente anche per il tempo dedicato all'attività lavorativa effettiva durante la missione non vi sono ragioni sostenibili per non riconoscere le ore che superano quelle giornalmente dovute. Il dipendente che presta la sua attività lavorativa all'interno del suo ufficio ha la possibilità di recuperare tutte le ore eccedenti il limite delle 8 ore e 24, mentre che, secondo la norma attuale, colui che è in missione deve soggiacere a un limite massimo legale, indipendentemente dal fatto che le ore siano effettivamente di lavoro o di viaggio.

Il dipendente al quale è richiesto uno sforzo maggiore causato dal viaggio di servizio si vede quindi penalizzato rispetto a chi lavora in ufficio, ciò che non appare conforme al principio di equità e si configura piuttosto come una differenziazione non giustificata da motivi oggettivi.

III. CONCLUSIONI

Alla luce delle suesposte considerazioni, vi invitiamo ad abrogare il capoverso 2 dell'articolo 17 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Si ricorda inoltre che il messaggio no. 6260 del 1° settembre 2010 già presentava all'attenzione del Gran Consiglio la proposta d'abrogazione del capoverso 2 dell'articolo 17 LStip in quanto ritenuto "difficilmente sostenibile".

Vogliate accogliere, signor Presidente, signore e signori Deputati, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

**sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) del 5 novembre 1954;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 27 giugno 2012 n. 6658 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è così modificata:

Art. 17 cpv. 2 LStip

²*Abrogato*

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.